

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

**PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI:
RENDICONTAZIONI PERIODICHE
PROSPETTI DI SOLLECITAZIONE/QUOTAZIONE
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI PARTI CORRELATE**

17 febbraio 2005

Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 4 marzo 2005 al seguente indirizzo:

C O N S O B
Divisione Emittenti
Via G. B. Martini, n. 3
00198 ROMA

oppure all'indirizzo di posta elettronica: consob@consob.it.

1. PREMESSA

Il Regolamento (CE) N.1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali stabilisce che, a partire dal bilancio al 31.12.2005, le società europee con titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato europeo devono redigere i loro bilanci consolidati conformemente ai principi contabili internazionali ("IAS/IFRS")¹.

Il CESR (*Committee of European Securities Regulators*) ha pubblicato il 30 dicembre 2003 una raccomandazione indirizzata alle autorità di controllo europee avente ad oggetto le informazioni che dovrebbero essere fornite al mercato dalle società quotate durante la fase di transizione agli IAS/IFRS.

Con riferimento ai conti infrannuali da pubblicare nel corso del 2005, al fine di rendere comparabile l'informativa fornita da tali documenti con quella del bilancio, il CESR raccomanda che a partire dal 1 gennaio 2005 le società redigano le rendicontazioni infrannuali sulla base degli IAS/IFRS che verranno utilizzati per la redazione del bilancio consolidato.

¹ I principi contabili internazionali sono identificati con la sigla IAS – "*International Accounting Standard*". A partire dal 1 aprile 2001 i principi di nuova elaborazione sono identificati con la sigla IFRS – "*International Financial Reporting Standard*". Ai fini del presente documento si fa riferimento agli IAS/IFRS omologati dalla Commissione Europea a norma dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

Il processo di definizione del quadro normativo di riferimento è terminato solo nel dicembre 2004 con la pubblicazione dei principi contabili internazionali sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Conseguentemente è stata evidenziata la difficoltà a provvedere con immediatezza all'adattamento dei sistemi e delle procedure contabili soprattutto da parte di alcune società quotate di media/piccola dimensione nonché di quelle appartenenti al settore assicurativo e bancario.

Al fine di tener conto delle difficoltà avanzate dalle società e consentire un passaggio graduale al sistema IAS/IFRS, si ritiene tuttavia opportuno prevedere delle disposizioni transitorie in materia di rendicontazioni infrannuali, atteso che, in ogni caso, in conformità con quanto indicato dal CESR, le rendicontazioni infrannuali in via generale devono essere predisposte secondo i principi dettati per i conti annuali e consolidati dell'esercizio in corso.

In particolare, con riferimento alle rendicontazioni contabili consolidate infrannuali relative all'esercizio sociale avente inizio il 1 gennaio 2005, o in data successiva, ed approvate entro il 30 settembre 2005, si ritiene di prevedere il seguente regime transitorio:

- a) per la **I relazione trimestrale**, è consentito l'utilizzo dei criteri di valutazione e misurazione stabiliti dalla previgente normativa (D.Lgs.127/91, D.Lgs.87/92 e D.Lgs.173/97) per la predisposizione dei prospetti contabili.

Le note di commento alla relazione trimestrale devono essere redatte secondo le disposizioni previste dall'allegato 3 D del Regolamento Emittenti. Gli emittenti che predispongono la relazione trimestrale secondo gli IAS/IFRS possono ampliare l'informativa fornita uniformandosi alle disposizioni previste dallo IAS 34 "*Bilanci intermedi*";

- b) per la **semestrale**, è richiesta l'applicazione delle disposizioni stabilite dal principio contabile internazionale IAS 34. Nel caso di impossibilità di applicare lo IAS 34 dovrà essere predisposta una riconciliazione dei dati del patrimonio netto e del risultato economico redatti sulla base delle vigenti disposizioni con quelli determinati secondo i principi contabili internazionali. Il prospetto di riconciliazione deve descrivere con chiarezza e adeguata analiticità la natura e l'ammontare delle principali rettifiche apportate ai valori redatti sulla base della normativa previgente rispetto ai valori derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali;

- c) per la **II trimestrale** è richiesta l'applicazione dei criteri di valutazione e misurazione stabiliti dai principi contabili internazionali. Nel caso di impossibilità ad applicare tali disposizioni:

- è consentito l'utilizzo dei criteri di valutazione e misurazione stabiliti dalla previgente normativa per la predisposizione dei prospetti contabili;
- è richiesta la predisposizione di una riconciliazione dei saldi finali riportati nei prospetti contabili determinati secondo le disposizioni stabilite dalla previgente normativa con quelle determinate sulla base dei principi contabili internazionali. Il prospetto di riconciliazione deve descrivere con chiarezza e adeguata analiticità la natura e l'ammontare delle più significative rettifiche apportate ai valori redatti sulla base della normativa previgente rispetto ai valori derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali.

Le note di commento alla relazione trimestrale devono essere predisposte secondo le disposizioni previste dall'allegato 3 D del Regolamento Emittenti. Gli emittenti che redigono la relazione trimestrale secondo gli IAS/IFRS possono ampliare l'informativa fornita uniformandosi alle disposizioni previste dallo IAS 34.

La III e IV trimestrale devono essere redatte utilizzando i principi di valutazione e misurazione stabiliti dagli IAS/IFRS. Le note di commento possono essere redatte secondo le disposizioni previste dall'allegato 3 D del Regolamento Emittenti ovvero secondo le disposizioni previste dallo IAS 34.

Sarà inoltre necessario disciplinare, attraverso appositi documenti tecnici da elaborare anche congiuntamente alla professione contabile, le modalità di svolgimento dei lavori di revisione nella fase di transizione.

Qualora gli emittenti nelle rendicontazioni infrannuali del 2005 decidessero di fornire informazioni contabili secondo le disposizioni previste dagli IAS/IFRS i revisori effettueranno apposite verifiche su tali informazioni contabili secondo le indicazioni fornite nei successivi paragrafi.

Inoltre, nelle more dell'applicazione della Direttiva Prospetti, appare necessario prevedere le disposizioni relativamente alle informazioni di natura contabile da inserire negli schemi di prospetto di sollecitazione e/o quotazione. In particolare, nel seguito si indica che con riferimento al bilancio 2004 dovrà essere fornito un prospetto di riconciliazione tra i dati del patrimonio netto e del conto economico redatti secondo la normativa nazionale e quelli calcolati sulla base dei principi contabili internazionali. I dati delle rendicontazioni infrannuali dovranno essere redatti in conformità dei principi contabili internazionali oppure dovrà essere fornita una apposita riconciliazione.

A seguito dell'entrata in vigore dei principi contabili internazionali quale quadro normativo di riferimento per la redazione dei conti consolidati, si ritiene da ultimo opportuno uniformare la definizione di parte correlata utile per l'adempimento da parte degli emittenti di tutti gli obblighi informativi (es. documenti previsti dall'articolo 71-bis del Regolamento Emittenti) con quelli previsti per i conti consolidati, facendo esplicito riferimento a quanto stabilito dallo IAS 24 (*"Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate"*).

1.1. Il Regolamento (CE) N.1606/2002

Il Regolamento (CE) N.1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali stabilisce che, per ogni esercizio finanziario avente inizio il 1 gennaio 2005, o in data successiva, le società europee quotate nei mercati regolamentati devono redigere i loro bilanci consolidati conformemente ai principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dall'*International Accounting Standard Board* ed omologati in sede comunitaria.

L'articolo 3 del Regolamento dispone che la Commissione Europea avrebbe dovuto decidere, al più tardi il 31 dicembre 2002, in merito all'applicazione nella Comunità dei principi contabili internazionali esistenti al momento dell'entrata in vigore del regolamento.

I principi contabili internazionali adottati dalla Commissione Europea per essere applicabili devono essere pubblicati in versione integrale, in ognuna delle lingue ufficiali dell'Unione, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

La gran parte degli *standard* contabili che dovranno essere applicati a partire dal 1 gennaio 2005 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea nel mese di dicembre 2004.

Tra tali principi assumono particolare importanza gli standard relativi alla contabilizzazione degli strumenti finanziari (IAS 39 "*Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*") e dei contratti assicurativi (IFRS 4 "*Contratti assicurativi*").

Inoltre, il principio contabile internazionale avente ad oggetto la contabilizzazione delle *stock options* (IFRS 2 "*Share-based Payment*") anch'esso applicabile nell'esercizio 2005, è stato omologato dalla Commissione Europea il 20 dicembre 2004 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 11 febbraio 2005.

1.2 La Raccomandazione del CESR in materia di transizione agli IAS

Il passaggio agli IAS/IFRS coinvolgerà circa 8.000 imprese europee quotate e comporterà un cambiamento radicale del sistema contabile attualmente utilizzato.

In considerazione dell'impatto che tali cambiamenti potranno produrre sui mercati finanziari il CESR (*Committee of European Securities Regulators*), l'organismo di coordinamento cui aderiscono tutte le autorità di vigilanza sui mercati finanziarie europei, inclusa la Consob, ha pubblicato il 30 dicembre 2003 una raccomandazione indirizzata alle stesse autorità, avente ad oggetto le informazioni che dovrebbero essere fornite al mercato dalle società quotate durante la fase di transizione agli IAS/IFRS.

Il CESR considera, infatti, essenziale che il processo di transizione agli IAS/IFRS sia monitorato dalle *authorities* europee per assicurare che gli investitori siano in grado di comprendere gli effetti dell'adozione dei nuovi *standard* sui conti delle società quotate.

Il CESR ha anche individuato alcuni momenti significativi del processo di transizione agli IAS/IFRS, quali la pubblicazione dei bilanci d'esercizio 2003 e 2004, le rendicontazioni contabili infrannuali del 2005 (trimestrali e semestrali) e il bilancio 2005.

Con riferimento ai conti infrannuali pubblicati nel corso del 2005, al fine di ridurre il rischio che gli investitori siano fuorviati dalla rendicontazione infrannuale, il CESR ritiene che sia di fondamentale importanza fornire ai mercati nel 2005 dati comparabili con quelli del bilancio del 2005 redatto in conformità con gli IAS/IFRS.

Pertanto, il CESR raccomanda che, a partire dal 1 gennaio 2005, le società redigano le rendicontazioni infrannuali sulla base degli IAS/IFRS.

In particolare le società quotate europee dovrebbero redigere le relazioni semestrali e le eventuali trimestrali in conformità ai principi contabili che verranno applicati a fine esercizio, e quindi agli IAS/IFRS. A tal fine le società avranno la facoltà di presentare la rendicontazione:

- conformandosi completamente agli obblighi dello IAS n. 34 "*Bilanci Intermedi*" o
- presentando la rendicontazione in conformità alle norme nazionali nonché secondo i principi di rilevazione e misurazione definiti dagli IAS/IFRS applicabili alla fine del 2005.

In ordine all'informazione comparativa con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente, il CESR raccomanda alle società di fornire i dati di raffronto computati in base agli *standard* utilizzati nel 2005. Infatti, secondo quanto indicato dal principio contabile internazionale relativo alla modalità di rappresentazione dei conti nel periodo di transizione agli IAS/IFRS (IFRS 1 "*Prima adozione degli International Financial Reporting Standards*"), in caso di prima applicazione dei nuovi *standard* le società devono presentare i conti con una comparazione di almeno un anno.

Nel caso in cui la società presenti i bilanci intermedi relativi al 2005 in conformità agli IAS/IFRS, il CESR ritiene necessario che vengano forniti anche i principali dati quantitativi relativi all'impatto del passaggio dall'attuale sistema contabile ai principi contabili internazionali. Ciò nasce dall'esigenza di avere un punto di partenza chiaro e valido per la redazione e la presentazione dei bilanci intermedi in conformità agli IAS/IFRS.

Per quanto riguarda la forma e i contenuti delle informazioni quantitative, il CESR suggerisce alle società di far riferimento alle indicazioni fornite al riguardo dal principio contabile internazionale IFRS 1².

2. Le rendicontazioni infrannuali del 2005 - Attuali disposizioni

2.1 Le relazioni trimestrali

L'art.82 del Regolamento Emittenti dispone che gli emittenti azioni quotate nei mercati regolamentati mettano a disposizione del pubblico (entro 45 giorni dalla chiusura del trimestre) una relazione trimestrale redatta dall'organo amministrativo secondo i criteri stabiliti nell'Allegato 3D ("*Criteri per la redazione della relazione trimestrale*").

Nell'allegato 3D viene indicato che la relazione trimestrale deve essere predisposta "*secondo i principi dettati per i conti annuali e consolidati, in quanto compatibili*".

La relazione trimestrale fornisce informazioni sulla situazione economico-finanziaria dell'emittente. Qualora l'emittente sia tenuto alla redazione dei conti consolidati, le relazioni trimestrali sono redatte su base consolidata.

² In particolare deve essere fornita:

- alla data della transizione (esempio 1 gennaio 2004), una riconciliazione fra il patrimonio netto redatto in base ai principi contabili precedenti e quello redatto in base agli IFRS. Secondo quanto indicato da tale principio il prospetto di riconciliazione potrebbe essere una tabella a tre colonne che presenti in forma sintetica lo stato patrimoniale di apertura redatto in base ai precedenti principi contabili, l'effetto del passaggio agli IFRS e i dati quantitativi calcolati conformemente agli IFRS per ogni voce. Il prospetto dovrebbe essere corredato da una nota che spieghi l'effetto su ciascuna voce presentata.
- alla data di chiusura del precedente periodo (esempio 31 dicembre 2004):
 - una riconciliazione fra il patrimonio netto redatto in base ai principi contabili precedenti e quello redatto in base agli IFRS;
 - una riconciliazione fra il conto economico redatto in base ai principi contabili precedenti e quello redatto in base agli IFRS;
 - una spiegazione delle principali rettifiche al rendiconto finanziario.

La relazione trimestrale è composta da tre parti:

- una prima parte contenente i prospetti contabili³;
- una seconda parte con le note di commento a tali prospetti;
- una terza parte con le osservazioni degli amministratori circa l'andamento gestionale e i fatti più significativi del periodo.

2.2 La relazione semestrale

L'art.81 del Regolamento Emittenti dispone che gli emittenti azioni nei mercati regolamentati mettano a disposizione del pubblico la relazione semestrale corredata delle eventuali osservazioni dell'organo di controllo e, ove redatta, la relazione contenente il giudizio della società di revisione.

I prospetti contabili sono redatti in conformità delle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato.

Sono previste alcune specifiche disposizioni sulla predisposizione dei prospetti contabili secondo la normativa vigente nei settori di appartenenza (es. gli emittenti assicurativi possono utilizzare gli schemi di stato patrimoniale e conto economico previsti dall'ISVAP ai fini delle segnalazioni semestrali di vigilanza; gli emittenti tenuti a redigere il bilancio ai sensi del D.Lgs 127/91 possono indicare nello stato patrimoniale le sole voci precedute da numeri romani e nel conto economico le socie voci precedute da numeri arabi).

Nell'allegato 3C-bis viene indicato il contenuto delle note esplicative ed integrative della relazione semestrale a seconda della disciplina prevista dal settore di appartenenza.

3. Il principio contabile internazionale n. 34 in materia di rendicontazioni infrannuali

Lo IAS 34 riguarda i bilanci intermedi, ossia dei documenti che contengono un'informativa di bilancio completa o sintetica per un periodo inferiore all'anno finanziario della società.

Se l'impresa pubblica un'informativa sintetica, i prospetti devono contenere, come minimo, i raggruppamenti di voci e totali parziali che erano esposti nel più recente bilancio annuale e le note illustrative specifiche richieste dal principio. Ulteriori voci di bilancio o note illustrative devono essere aggiunte se la loro emissione potrebbe rendere fuorviante la rendicontazione infrannuale.

³ I prospetti contabili riportano almeno:

1. il volume d'affari ed il risultato derivante dall'attività operativa, nonché le componenti positive e negative di reddito, anche aggregate secondo criteri di significatività, che hanno contribuito a tale risultato operativo. Gli emittenti che svolgono attività creditizia, finanziaria e assicurativa individuano grandezze analoghe;
2. la posizione finanziaria netta tramite la separata indicazione delle componenti attive e passive, suddivise tra poste a breve o medio termine. Le banche e le imprese assicurative riportano le poste di natura patrimoniale più significative.

Il principio individua l'informativa minima da includere nella relazione. La società deve inoltre illustrare anche ogni ulteriore evento o operazione rilevante per la comprensione del periodo intermedio di riferimento.

I principi contabili internazionali richiedono inoltre che, se l'emittente presenta una rendicontazione intermedia in conformità agli IAS/IFRS per la parte dell'esercizio in cui predispose il primo bilancio secondo tali regole contabili, devono essere fornite anche le seguenti informazioni:

1. relativamente ai dati forniti per il corrispondente periodo dell'esercizio precedente (esempio 30.6.2004) le riconciliazioni tra:
 - i) il patrimonio netto determinato secondo i precedenti principi contabili alla fine del corrispondente periodo dell'esercizio precedente e il patrimonio netto determinato in conformità agli IAS/IFRS a tale data; e
 - ii) il risultato economico determinato secondo i precedenti principi contabili per tale analogo periodo e il risultato economico determinato in base all'applicazione degli IAS/IFRS per lo stesso periodo
2. relativamente all'ultimo bilancio chiuso prima del periodo intermedio (esempio 31.12.2004) le riconciliazioni previste dall'IFRS 1 (riconciliazione del patrimonio netto alle date del 1.1.2004 e del 31.12.2004 e del risultato economico alla data del 31.12.2004), oppure un rinvio ad un altro documento contenente tali riconciliazioni.

4. La fase di transizione

L'utilizzo dei principi contabili internazionali richiede un complesso cambiamento delle procedure e dei processi contabili. Per porre in essere tali modifiche è necessario disporre di un quadro normativo di riferimento definito e completo.

Come sopra indicato la gran parte degli *standard* contabili che dovranno essere applicati a partire 1 gennaio 2005 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea nel mese di dicembre 2004.

Ciò sembra aver comportato dei ritardi nell'implementazione dei nuovi sistemi contabili soprattutto da parte di alcune società quotate di media/piccola dimensione e di quelle appartenenti al settore assicurativo e bancario.

Pertanto, in considerazione delle problematiche operative sopra evidenziate, nel dare attuazione alla raccomandazione del CESR, si ritiene opportuno prevedere disposizioni agevolative per le rendicontazioni infrannuali relative all'esercizio sociale avente inizio il 1 gennaio 2005 o in data successiva.

Tali disposizioni, relative alla prima e seconda trimestrale ed alla relazione semestrale 2005, devono essere applicate alle rendicontazioni che verranno approvate entro il 30 settembre 2005. Successivamente a tale data dovranno essere utilizzati i principi IAS/IFRS per la valutazione e

misurazione delle grandezze contabili inserite nelle relazioni trimestrali e dovrà essere utilizzato lo IAS 34 nella redazione della relazione semestrale.

La tempistica prevista permetterà alle imprese quotate di completare entro il mese di settembre gli adeguamenti necessari per rendere possibile l'applicazione degli IAS/IFRS. Ciò consentirà di superare tutte le problematiche connesse al ritardo nella definizione del quadro normativo di riferimento.

Al riguardo, si ritiene utile precisare che per le rendicontazioni trimestrali non viene richiesto il rispetto dello IAS 34 in quanto secondo tale *standard* devono essere forniti maggiori dati contabili ed informazioni più dettagliate rispetto alle attuali disposizioni regolamentari.

Pertanto, per le rendicontazioni trimestrali l'applicazione dei principi contabili internazionali è riferibile essenzialmente alla valutazione e misurazione delle grandezze contabili riportate nella relazione. Ovviamente le società possono predisporre tali rendicontazioni uniformandosi alle disposizioni previste dallo IAS 34.

Per le relazioni semestrali, invece, è necessario seguire le regole dettate dai principi contabili internazionali non solo per la determinazione delle grandezze contabili ma anche per le informazioni da fornire nel documento secondo quanto previsto dal citato IAS 34.

Resta inoltre fermo, ai fini delle informazioni previste dal presente documento (incluse le riconciliazioni), il principio stabilito dallo IAS 34 e dal vigente articolo 81 del Regolamento Emittenti, secondo i quali la redazione di conti infrannuali richiede un utilizzo più esteso dei metodi di stima rispetto al bilancio annuale. Nel caso di specie sarà quindi possibile che all'incertezza derivante dalle modifiche del sistema e delle procedure contabili corrispondano quantificazioni estimative. In tal caso deve comunque sottolinearsi che le informazioni da diffondere al pubblico devono comunque essere sufficientemente attendibili ed utili ad una corretta informazione al mercato. Inoltre delle eventuali incertezze estimative dovrà essere data chiara informativa nei relativi documenti contabili.

Disposizione di carattere generale

Le rendicontazioni infrannuali devono essere predisposte secondo i principi di rilevazione e misurazione dettati per i conti annuali e consolidati dell'esercizio in corso.

I prospetti contabili devono essere integrati almeno dalle informazioni richieste dallo IAS 34 per le relazioni semestrali e dall'articolo 82 del Regolamento Emittenti per le relazioni trimestrali.

Dovrà altresì trovare applicazione l'IFRS 1 "*Prima adozione degli International Financial Reporting Standard*" nel caso di prima applicazione dei principi contabili internazionali.

Disposizioni transitorie

I relazione trimestrale

Gli emittenti nel redigere la prima relazione trimestrale consolidata relativa all'esercizio avente inizio il 1 gennaio 2005, o in data successiva, ed approvata entro la data del 30 settembre 2005 possono:

- utilizzare le disposizioni previste dagli IAS/IFRS per la valutazione e misurazione delle grandezze contabili riportate nel rendiconto trimestrale.
In tal caso dovrà essere fornita:
 - la comparazione con i dati del corrispondente periodo dell'esercizio precedente, salvo casi di inattendibilità dei dati forniti;
 - la riconciliazione prevista dall'IFRS 1 del patrimonio netto alla data di inizio e fine dell'esercizio precedente nonché del risultato economico dell'esercizio precedente; le riconciliazioni devono contenere dettagli sufficienti a permettere all'utilizzatore del bilancio di comprendere le rettifiche rilevanti allo stato patrimoniale e al conto economico. Se la società ha presentato un rendiconto finanziario in base ai principi contabili nazionali deve illustrare anche le rettifiche di rilievo apportate al rendiconto finanziario;
- riportare le informazioni previste dall'allegato 3D. L'emittente, qualora lo ritenesse opportuno, può ampliare l'informativa fornita uniformandosi alle disposizioni dello IAS 34.

oppure

- utilizzare le disposizioni stabilite dalla previgente normativa per la valutazione e misurazione delle grandezze contabili riportate nel rendiconto trimestrale;
- riportare le informazioni previste dall'allegato 3D;
- fornire informazioni dettagliate in merito alle procedure poste in essere per la transizione agli IAS/IFRS ed il loro grado di realizzazione.

Relazione semestrale

Gli emittenti nel redigere la relazione semestrale consolidata relativa all'esercizio avente inizio il 1 gennaio 2005, o in data successiva, ed approvata entro la data del 30 settembre 2005 devono utilizzare lo IAS 34.

Ciò richiederà di fornire:

- la comparazione con i dati dell'esercizio precedente previsti dallo IAS 34, salvo casi di inattendibilità dei dati forniti;
- la riconciliazione prevista dall'IFRS 1 tra il patrimonio netto e il risultato economico determinati sulla base delle previgenti regole contabili rispetto ai valori determinati in conformità degli IAS/IFRS;
- la riconciliazione prevista dall'IFRS 1 del patrimonio netto alla data di inizio e fine dell'esercizio precedente nonché del risultato economico dell'esercizio precedente, se è il primo documento redatto sulla base degli IAS/IFRS; le riconciliazioni devono contenere dettagli sufficienti a permettere all'utilizzatore del bilancio di comprendere le rettifiche rilevanti allo stato patrimoniale e al conto economico. Se la società ha presentato un rendiconto finanziario in base ai principi contabili nazionali deve illustrare anche le rettifiche di rilievo apportate al rendiconto finanziario.

Nel caso di impossibilità di applicare tale disposizione gli emittenti devono:

- utilizzare le attuali disposizioni regolamentari, in tal caso le grandezze contabili sono determinate sulla base delle disposizioni stabilite dalla normativa previgente;
- inserire una riconciliazione quantitativa dei dati del patrimonio netto alla data di chiusura del semestre e quelli alla data di chiusura dell'esercizio precedente e del risultato alla data di chiusura del semestre. Il prospetto di riconciliazione deve descrivere con chiarezza e adeguata analiticità la natura e l'ammontare delle più significative rettifiche apportate al patrimonio netto ed al risultato del periodo determinati sulla base della normativa vigente rispetto ai valori derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali;
- la riconciliazione prevista dall'IFRS 1 del patrimonio netto alla data di inizio e fine dell'esercizio precedente, nonché del risultato economico dell'esercizio precedente, se è il primo documento redatto sulla base degli IAS/IFRS; le riconciliazioni devono contenere dettagli sufficienti a permettere all'utilizzatore del bilancio di comprendere le rettifiche rilevanti allo stato patrimoniale e al conto economico. Se la società ha presentato un rendiconto finanziario in base ai principi contabili nazionali deve illustrare anche le rettifiche di rilievo apportate al rendiconto finanziario.

II relazione trimestrale

Gli emittenti nel redigere la seconda relazione trimestrale consolidata relativa all'esercizio avente inizio il 1 gennaio 2005, o in data successiva, ed approvata entro la data del 30 settembre 2005 devono:

- utilizzare le disposizioni previste dagli IAS/IFRS per la valutazione e misurazione delle grandezze contabili riportate nel rendiconto trimestrale (sia alla data del trimestre di riferimento che alla data del periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio e la data di chiusura del trimestre).

In tal caso dovrà essere fornita:

- la comparazione con i dati dei corrispondenti periodi dell'esercizio precedente, salvo casi di inattendibilità dei dati forniti;
- la riconciliazione prevista dall'IFRS 1 del patrimonio netto alla data di inizio e fine dell'esercizio precedente nonché del risultato economico dell'esercizio precedente, se è il primo documento redatto sulla base degli IAS/IFRS; le riconciliazioni devono contenere dettagli sufficienti a permettere all'utilizzatore del bilancio di comprendere le rettifiche rilevanti allo stato patrimoniale e al conto economico. Se la società ha presentato un rendiconto finanziario in base ai principi contabili nazionali deve illustrare anche le rettifiche di rilievo apportate al rendiconto finanziario;
- riportare le informazioni previste dall'allegato 3D. L'emittente, qualora lo ritenesse opportuno, può ampliare l'informativa fornita uniformandosi alle disposizioni dello IAS 34.

Nel caso di impossibilità di applicare tale disposizione gli emittenti devono:

- utilizzare le attuali disposizioni per la valutazione e misurazione delle grandezze contabili riportate nel rendiconto trimestrale;
- inserire una riconciliazione dei saldi finali riportati nei prospetti contabili determinati sulla base delle disposizioni della previgente normativa con quelli determinati in conformità con le regole IAS/IFRS. Il prospetto di riconciliazione deve descrivere con chiarezza e adeguata analiticità la natura e l'ammontare delle più significative rettifiche apportate ai saldi finali redatti sulla base della normativa vigente e quelli derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali;
- riportare la riconciliazione prevista dall'IFRS 1 del patrimonio netto alla data di inizio e fine dell'esercizio precedente nonché del risultato economico dell'esercizio precedente, se è il primo documento redatto sulla base degli IAS/IFRS; le riconciliazioni devono contenere dettagli sufficienti a permettere all'utilizzatore del bilancio di comprendere le rettifiche rilevanti allo stato patrimoniale e al conto economico. Se la società ha presentato un rendiconto finanziario in base ai principi contabili nazionali deve illustrare anche le rettifiche di rilievo apportate al rendiconto finanziario;
- riportare le informazioni previste dall'allegato 3D.

III e IV relazione trimestrale

Gli emittenti nel redigere la III e IV relazione trimestrale consolidata relativa all'esercizio avente inizio il 1 gennaio 2005, o in data successiva, devono:

- utilizzare per la valutazione e misurazione delle grandezze contabili riportate nel rendiconto trimestrale le disposizioni previste dagli IAS/IFRS (sia alla data del trimestre di riferimento che alla data del periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio e la data di chiusura del trimestre).
In tal caso dovrà essere fornita:

- la comparazione con i dati dei corrispondenti periodi dell'esercizio precedente, salvo casi di inattendibilità dei dati forniti;
- riportare le informazioni previste dall'allegato 3D. L'emittente, qualora lo ritenesse opportuno, può ampliare l'informativa fornita uniformandosi alle disposizioni stabilite dallo IAS 34 .

5. Il lavoro di revisione nella fase di transizione

Le modalità di svolgimento dei lavori di revisione nella fase di transizione verranno disciplinate attraverso documenti tecnici da elaborare anche congiuntamente alla professione contabile e non richiederanno alcun intervento regolamentare. In questa fase si ritiene necessario delineare le tappe fondamentali del lavoro di revisione identificando i documenti contabili da sottoporre a revisione ed il tipo di verifiche che dovrebbero essere svolte.

Qualora gli emittenti, nel redigere la prima relazione trimestrale consolidata, decidessero di utilizzare le disposizioni previste dagli IAS/IFRS, e quindi di fornire le informazioni richieste in questa ipotesi nel precedente paragrafo 4, essi avranno la facoltà di richiedere alle società di revisione apposite verifiche sulla riconciliazione prevista dall'IFRS 1, cioè sui dati del patrimonio netto alla data di inizio e fine dell'esercizio precedente, nonché del risultato economico dell'esercizio precedente redatti sulla base degli IAS/IFRS. In tal caso si ritiene che i revisori debbano verificare la significatività e la correttezza dei saldi presenti nella riconciliazione e che l'esito di tale attività di verifica debba essere reso pubblico insieme ai dati sottoposti a revisione.

Qualora gli emittenti decidessero di pubblicare i primi dati redatti in base agli IAS/IFRS in sede di relazione semestrale consolidata, secondo quanto previsto nel precedente paragrafo 4, essi dovranno fornire in ogni caso la riconciliazione prevista dallo IFRS 1 e i revisori dovranno verificare la significatività e la correttezza dei saldi presenti nella riconciliazione. L'esito di tale attività di verifica dovrà essere reso pubblico insieme ai dati sottoposti a revisione.

Nel caso in cui tale attività di verifica non sia stata svolta in sede di relazione trimestrale, ancorché sia stata pubblicata la riconciliazione prevista dall'IFRS 1, i revisori dovranno comunque svolgere le verifiche sopra descritte in sede di relazione semestrale.

Inoltre, sempre in sede di relazione semestrale, qualora essa sia sottoposta a revisione, i revisori dovranno svolgere le seguenti verifiche a seconda delle scelte effettuate dall'emittente:

- utilizzo dello IAS 34: i revisori dovranno esprimersi secondo gli attuali principi descritti nella delibera Consob 10867 del 31 luglio 1997, effettuando le procedure di revisione limitata sui dati economici IAS/IFRS del semestre in corso e di quello precedente (ad esempio al 30.6.2004 e al 30.6.2005) e sui dati patrimoniali IAS/IFRS alla chiusura dell'esercizio precedente e del semestre in corso (ad esempio al 31.12.2004 e al 30.6.2005). Il testo di tale relazione di revisione sarà oggetto di appositi documenti tecnici elaborati anche congiuntamente alla professione contabile.
- utilizzo delle attuali disposizioni regolamentari e inserimento di una riconciliazione quantitativa dei dati del patrimonio netto e del risultato alla data di chiusura del semestre: i revisori dovranno esprimersi secondo gli attuali principi descritti nella citata delibera Consob 10867 del 31 luglio 1997 effettuando le procedure di revisione limitata sui dati

redatti secondo i principi contabili nazionali del semestre in corso, dell'esercizio precedente e del semestre precedente (ad esempio al 30.6.2004, al 31.12.2004 e al 30.6.2005) e dovranno altresì effettuare procedure di revisione limitata sui saldi contenuti nel prospetto di riconciliazione. Il testo di un'apposita relazione che si esprime sia sui saldi infrannuali che sul prospetto di riconciliazione e le modalità delle verifiche da effettuare su quest'ultimo saranno oggetto di appositi documenti tecnici elaborati anche congiuntamente alla professione contabile.

6. Informazioni di natura contabile presenti negli schemi di prospetto di sollecitazione e/o quotazione per gli emittenti con strumenti finanziari non quotati che applicheranno gli IAS/IFRS nei bilanci 2005.

Gli schemi di prospetto informativo per operazioni di sollecitazione e/o quotazione riportati nell'Allegato 1B del Regolamento Emittenti, come noto, prevedono che gli emittenti che intendono effettuare dette operazioni forniscano al mercato dati e informazioni contabili riferiti all'ultimo triennio, nonché specifici dati infrannuali.

Tali informazioni quantitative saranno profondamente influenzate dalla prossima entrata in vigore dei principi contabili internazionali nonché dei nuovi schemi di prospetto disciplinati dal Regolamento Comunitario n.809/2004.

Al riguardo si ritiene opportuno fornire indicazioni in merito alle informazioni che dovranno essere inserite nei prospetti di sollecitazione e/o quotazione, nelle more dell'applicazione delle nuove norme comunitarie in materia di prospetto.

In particolare, fatte salve le norme sull'equivalenza dei conti inseriti nei prospetti informativi, le informazioni che dovranno essere incluse nei prospetti di sollecitazione e/o quotazione che verranno pubblicati successivamente al 1 maggio 2005 da parte dei soggetti che applicheranno i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio 2005 sono le seguenti:

- i) se i documenti contabili inclusi nel prospetto hanno data precedente al 31.12.2004 dovrà essere fornita un'informativa in merito ai piani predisposti per il passaggio agli IAS/IFRS e il loro grado di realizzazione, nonché, se disponibile, indicazione dei principali effetti contabili che si determineranno a seguito dell'applicazione delle nuove regole contabili rispetto alla normativa nazionale;
- ii) se viene incluso il bilancio consolidato redatto al 31.12.2004 dovrà essere fornito un prospetto di riconciliazione delle voci del patrimonio netto e del risultato dell'esercizio calcolati sulla base della disciplina nazionale rispetto ai valori calcolati in conformità degli IAS/IFRS. Tale riconciliazione dovrà contenere dettagli sufficienti per comprendere le rettifiche rilevanti allo stato patrimoniale ed al conto economico;
- iii) qualora vengano inclusi anche i dati contabili relativi ai conti infrannuali 2005, tali dati dovranno essere redatti sulla base dei principi contabili internazionali ovvero dovrà essere fornito un prospetto di riconciliazione dei saldi finali infrannuali calcolati sulla base delle disposizioni della previgente normativa rispetto ai valori calcolati secondo i principi contabili internazionali.

7. Definizione della nozione di parti correlate

L'articolo 71-bis del Regolamento Emittenti impone agli emittenti con azioni quotate di rendere noti gli elementi fondamentali delle operazioni con parti correlate contestualmente alla loro realizzazione. Quale strumento per la diffusione delle informazioni è stato individuato un apposito documento informativo o, in alternativa, il comunicato diffuso ai sensi dell'art. 66 del citato Regolamento.

Il comma 3 dell'art.71- bis fa rinvio ad una separata determinazione della Consob da assumere "*tenendo anche conto dei principi contabili riconosciuti in ambito internazionale*".

La nozione di parti correlate assume, inoltre, rilevanza in altri settori dell'informazione societaria sottoposti al controllo di trasparenza della Consob, risultando strumentale all'adempimento dei diversi obblighi informativi previsti da disposizioni regolamentari o da comunicazioni.

Per quanto concerne le informazioni di bilancio la Consob, con le Comunicazioni DAC/97001574 del 20.2.1998 e DAC/98015375 del 27.2.1998, ha infatti richiesto alle società con titoli negoziati nei mercati regolamentati di inserire nella documentazione di bilancio apposite informazioni relativamente alle operazioni con parti correlate.

Con la Comunicazione n. DEM/2064231 del 30.9.2002 la Commissione ha ritenuto opportuno fornire una definizione di parti correlate avente valenza generale e pertanto applicabile a tutti gli adempimenti societari rilevanti verso la Consob ed il mercato.

Quanto ai contenuti della nozione, in armonia con la previsione dell'art.71- bis, comma 3, e con gli indirizzi in passato assunti dalla Commissione in materia, si è ritenuto di allinearsi sostanzialmente al principio contabile internazionale "*International Accounting Standard 24 - Related Party Disclosures*" (IAS 24), anche in vista dell'entrata in vigore del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea n. 1606/2002.

Alla data di emanazione della Comunicazione del 30.9.2002, lo IAS 24 era in corso di revisione da parte dello *International Accounting Standard Board*.

La nozione di parti correlate, come riportato nella stessa Comunicazione, si distacca tuttavia, anche se marginalmente, dal modello definito nel principio contabile internazionale.

In considerazione del nuovo quadro normativo di riferimento introdotto dai principi contabili internazionali, si ritiene opportuno uniformare la definizione di parte correlata, utile per l'adempimento da parte degli emittenti di tutti gli obblighi informativi, con quella prevista per il bilancio consolidato, facendo esplicito riferimento a quanto stabilito dallo IAS 24.